



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Decreto n° 26/16
del 16/03/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55, CO. 5 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTO DI CUI ALL'ART. 53, CO. 2, LETT. B) DEL MEDESIMO D.LGS. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO".

PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA - ANNULLAMENTO DELL'ESCLUSIONE DEL COSTITUENDO RTI RAMIREZ GROUP SURL/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Comitato Portuale n. 11/14 del 03.10.2014, veniva approvato l'Elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2015 che prevedeva la progettazione e l'esecuzione dell'opera pubblica in oggetto;
- con Decreto dell'Amministrazione n. 108/15 del 10.11.2015 era approvato - visto il provvedimento di validazione del RUP del 10/11/2015 - il progetto definitivo: "EDIFICI PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI SERVIZI TECNICO-NAUTICI IN AREA RETROSTANTE LA DARSENA SERVIZI NEL PORTO DI TARANTO", per un importo totale di € 7.800.000,00;
- con Decreto dell'Amministrazione n. 115/15 del 01.12.2015, veniva avviata la procedura aperta per l'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006;
- il bando di gara veniva pubblicato - ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. 163/2006 e smi - in G.U.U.E. n. S/236- 427307-2015 del 05.12.2015, in G.U.R.I.- V s.s. n. 148 del 16.12.2015, su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Servizio CC.PP. e sul profilo di committenza dell'Ente;
- ai sensi del predetto bando di gara, il termine perentorio per la presentazione dei plichi-offerta era fissato per le ore 13:00 del giorno 18.01.2016;
- con Avviso pubblicato sull'Albo pretorio on line dell'Ente in data 18.01.2016, detto termine perentorio era rinviato alle ore 13:00 del giorno 19.01.2016;
- entro il termine stabilito e prorogato pervenivano n. 22 (ventidue) plichi-offerta, come risulta dal verbale di attestazione di chiusura termini datato 19.01.2016;

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel. 099-4711611 ** Fax: 099-4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\decreto annull_ramirez.doc_DECRETO ANNULL_RAMIREZ
n.s./a.i./FB

- con Decreto n. 08/16 del 08.02.2016, l'Amministrazione nominava il Seggio di gara preposto alla valutazione della documentazione amministrativa (buste "A") nella fase iniziale di ammissione alla gara;
- nella seduta pubblica di gara del giorno 25.02.2016 veniva disposta l'esclusione del concorrente costituendo RTI RAMIREZ GROUP SURL (CAPOGRUPPO)/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL, per i motivi contenuti nel verbale di seduta pubblica n. 04 e relativa dichiarazione del rappresentante del concorrente allegata, al quale interamente si riporta. Nel caso in specie il costituendo RTI veniva escluso in quanto *"non appare in possesso, sulla base delle dichiarazioni rese dal gruppo di progettisti indicato, del requisito minimo di cui all'art. 263, co. 1, lett. d) del DPR 207/2010 (cfr. bando di gara, punto III.2.3), lettera d.3 e disciplinare di gara, punto 2.4.2) del numero medio annuo di personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni antecedenti alla data del bando di gara non inferiore a 2 volte le unità necessarie stimate in 5 per la progettazione, pari a 10"*;
- nello stesso verbale veniva, altresì, dato atto che *"il progettista indicato ing. Piergiorgio SOLOMBRINO ha barrato il punto 6, lettere a) e b) del Modello F1, di fatto omettendo la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di incompatibilità richiesta dal disciplinare di gara al punto 2.4.1, lettere e.1) e e.2). Quest'ultima omissione ricade nella fattispecie delle "irregolarità NON essenziali"*;
- con foglio n. 4370/SG/GARE del 26.02.2016 l'Amministrazione comunicava la predetta esclusione, ai sensi dell'art. 79, co. 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006;
- il costituendo RTI RAMIREZ GROUP SURL (CAPOGRUPPO)/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL inviava, con nota del 03.03.2016 pervenuta in data 04.03.2016, informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis del D.lgs. 163/2006 e smi con invito rivolto alla S.A. a procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione di che trattasi, per i motivi contenuti e precisati nella stessa informativa;
- con Decreto n. 17/16, in data 08.03.2016, l'Amministrazione nominava la Commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del D.lgs. 163/2006, preposta alla valutazione dell'offerta tecnica (busta "B") ed economica e temporale (busta "C").

CONSIDERATO CHE:

- il costituendo RTI, con la informativa precitata ed annessa documentazione di supporto, ha precisato di possedere, sin dal momento della partecipazione alla procedura di che trattasi, tutti i requisiti - generali e speciali - prescritti dagli atti di gara.

In particolare, con riferimento alle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione, ha rappresentato che alcuni professionisti componenti del gruppo di progettisti incaricato della progettazione esecutiva sono incorsi in un'erronea interpretazione della modulistica predisposta dalla Stazione appaltante producendo dichiarazioni afferenti il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni tra gli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099-4711611 ** Fax: 099-4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\decreto annull_ramirez.doc_DECRETO ANNULL_RAMIREZ
n.s./a.i./FB

di gara (requisito minimo di cui all'art. 263, co. 1, lett. d del DPR 207/2010 richiesto dal bando di gara, punto III.2.3, lettera d.3 e dal disciplinare di gara, punto 2.4.2 non inferiore a 2 volte le unità necessarie stimate in 5 per la progettazione, pari a 10) le quali non hanno tenuto conto, non computandoli nel calcolo del personale tecnico necessario, dei soggetti sottoscrittori dei modelli F1. Ciò ha comportato un'errata indicazione sulla base della quale il numero di unità del personale tecnico non è risultato sufficiente al raggiungimento della predetta soglia minima;

- l'irregolarità (omissione, nel modello F1 - punto 6, lettere a) e b) - sottoscritto dall'ing. Piergiorgio Solombrino componente del gruppo di progettisti indicato, della dichiarazione relativa all'assenza delle cause di incompatibilità richiesta dal disciplinare di gara) qualificata come "NON essenziale" nel verbale n. 04 si appalesa, purtuttavia, "indispensabile", sulla base dei criteri interpretativi in ordine alle disposizioni di cui all'art. 38, co. 2-bis e all'art. 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006 introdotti dall'art. 39 del D.L. 90/2014 conv., con modificazioni, in L. 114/2014, forniti dall'ANAC con la determinazione n. 1/15. In tal senso deve ritenersi possibile per la Stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio di cui al comb. disp. tra gli artt. 38 e 46 cit., senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria, richiedendo un completamento, pervenuto in allegato all'informativa cit., della dichiarazione resa in relazione all'assenza di cause d'incompatibilità.

ATTESO CHE:

- dall'esame dell'informativa ed annessa documentazione, afferente le precisazioni in ordine a quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, è risultato che il costituendo RTI avesse i requisiti prescritti dalla *lex specialis* di gara per essere ammesso alle successive fasi della procedura di affidamento.

Consegue la necessità della riammissione di un soggetto giuridico che è in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara e necessari. Ciò anche in applicazione di un *modus procedendi* volto a superare inutili formalismi in nome del principio del *favor participationis* e della semplificazione, sia pure all'interno di rigorosi limiti (cfr. Ad. Pl. n. 9/2014 e determinazione ANAC n. 1/15). Nella specie siffatta riammissione non appare tradursi in una lesione della fondamentale regola della *par condicio* che informa tutte le procedure di confronto competitivo.

Quanto sopra, nella prognosi di probabilità di eventuali contenziosi futuri in relazione al provvedimento di esclusione n. 4370 cit. e nella "non convenienza" al mantenimento degli effetti giuridici di un atto che, laddove mantenuto, apparirebbe caratterizzato da un'evidente incompatibilità con il pubblico interesse che la P.A. ritiene preminente e che attiene, altresì, alla garanzia di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, costituzionalmente presidiata dall'art. 97.

RITENUTO CHE:

- l'Amministrazione conserva, anche in relazione ai procedimenti di gara, il potere di annullare o revocare in via di autotutela gli atti della procedura tenendo conto delle

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099 4711611 ** Fax: 099 4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\decreto annull_ramirez.doc_DECRETO ANNULL_RAMIREZ
n.s./a.i./FB

- preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse. Potere che trova fondamento negli stessi principi costituzionali suesposti;
- nel caso in ispecie sussistono i presupposti e le condizioni previste dall'art. 21-*nonies* della L. 241/1990 per procedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento di esclusione del costituendo Raggruppamento nella considerazione che:
 - a. detto atto, sulla base dei sopravvenuti elementi, non appare più legittimo;
 - b. sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse alla rimozione dell'atto stesso;
 - c. il potere viene esercitato entro un periodo di tempo pienamente ragionevole conformemente a quello stabilito dal legislatore ex art. 21-*nonies* della normativa precitata.

CONSIDERATI:

- il pubblico interesse, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa ed al principio dell'economicità dei mezzi giuridici, a dare evidenza, con il presente atto, anche delle proprie determinazioni nel merito delle precitate dichiarazioni integrative - suscettive di applicazione del c.d. soccorso istruttorio - prodotte dall'Ing. Piergiorgio Solombrino afferenti l'assenza di cause d'incompatibilità;
- gli errori in cui è incorso il RTI Ramirez (capogruppo), per il tramite dei progettisti indicati, scusabili alla luce di quanto esposto *ut supra*.

DATO ATTO CHE:

si è conclusa la fase preliminare di ammissione alla gara (apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa) gestita dal Seggio di gara e che la Commissione giudicatrice si riunirà, nel breve, per l'apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi in gara.

SENTITO

il Segretario Generale f.f. che ha espresso il proprio parere favorevole nel merito ex art. 10 della L. 84/94.

LETTI ED APPLICATI:

- l'art. 97 Cost.;
- l'art. 21-*nonies* della L. 241/1990;
- l'art. 243-bis, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006;
- il DPR n. 207/2010;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 4 del 11.01.2016 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Taranto;
- il Decreto del Commissario Straordinario n.22/2016, in data 11/03/2016, con cui, per il periodo 14.03.2016-19.03.2016, si delega il Segretario generale f.f. a firmare gli atti di competenza del Commissario straordinario

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099-4711611 ** Fax: 099-4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\decreto annull_ramirez.doc_DECRETO ANNULL_RAMIREZ
n.s./a.i./FB

DECRETA

1. L'annullamento, in via di autotutela, degli atti sottoindicati:
 - Verbale n. 04, in data 25.02.2016, redatto, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 163/2006, dal Seggio di gara *in parte qua* limitatamente alla parte nella quale il Seggio ha disposto l'esclusione del costituendo RTI RAMIREZ GROUP SURL/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL;
 - comunicazione di esclusione n. 3941/SG/GARE del 26.02.2016;

e per l'effetto:
la riammissione del costituendo RTI RAMIREZ GROUP SURL/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL alla procedura di gara.
2. Di ritenere assolto, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 38, co. 2-bis e 46, co. 1-ter del D.lgs. 163/2006, l'obbligo dichiarativo in capo al RTI RAMIREZ GROUP SURL/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL, nel merito delle dichiarazioni integrative prodotte dall'Ing. Piergiorgio Solombrino afferenti l'assenza di cause d'incompatibilità.
3. Di comunicare, anteriormente alla seduta pubblica di gara dedicata all'apertura delle buste "B" (offerta tecnica), quanto disposto col presente atto:
 - al Seggio di gara ;
 - alla Commissione giudicatrice;
 - al costituendo RTI RAMIREZ GROUP SURL/IMPRESA DEL FIUME SPA/MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL nel termine stabilito dall'art. 243-bis, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006.
4. Di dare mandato alla competente Direzione per la predisposizione e/o adozione degli atti conseguenti.

Visto:

Il RUP

Dott. Gianfranco GISONDA

Per delega del Commissario Straordinario

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Francesco BENINCASA

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099 4711611 ** Fax: 099 4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

T:\edifici darsena\decreto annull_ramirez.doc_DECRETO ANNULL_RAMIREZ.

n.s./a.i./FB